



Università degli Studi
Messina



Ordine degli Assistenti

Sociali

Convenzione per lo svolgimento dei tirocini per gli studenti iscritti nei corsi di studio per il Servizio Sociale e dei tirocini di adattamento

TRA

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra (di seguito "Università")

e

l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia (di seguito "Ordine") rappresentato dal Presidente, dott. Giuseppe Graceffa, legittimato a sottoscrivere con deliberazione n. del Consiglio dell'Ordine di data... 18/02/2017

VISTI

- la Legge 23 marzo 1993 n. 84 "Ordinamento della Professione di Assistente Sociale";
- il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994 n. 615 "Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale";
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", con particolare riferimento all'art. 11 e successive modifiche;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Regolamento attuativo dell'art.1, comma 18 della legge n.4/1999 relativo alle modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per

l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento, con particolare riferimento all'art.6 sul "tirocinio";

- le raccomandazioni del Comitato dei Ministri degli Esteri agli Stati Membri sul Servizio Sociale Rec (1) del 17/01/2001;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica del 22 ottobre 2004 n. 270;
- il Decreto del Ministero dell'Università sulle classi di lauree e lauree magistrali registrate il 5 giugno 2007 dalla Corte dei Conti;
- il Decreto del Ministero dell'Università n.17 del 22 settembre 2010, art 12.

PREMESSO

- che le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett.a) della L. n. 196/1997, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo di lavoro;
- che l'Ordine degli Assistenti Sociali promuove attività di qualificazione dei propri iscritti, al fine di garantire la qualità dei suddetti tirocini ed assicurare una formazione il più possibile aderente ai contenuti della professione;
- che il tirocinio professionale per assistenti sociali previsto nei corsi di studio triennale e magistrale costituisce parte fondamentale e qualificante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione;
- che il tirocinio di ogni studente implica necessariamente una competente attività di supervisione personalizzata da parte di professionisti (assistente sociale o assistente sociale specialista) iscritti rispettivamente alla sezione B o alla sezione A dell'Albo professionale e presenti nella struttura in cui l'esperienza ha luogo (si veda di seguito l'art. 8);
- che la funzione didattico-formativa svolta dai docenti nell'ambito del percorso di studi universitari richiede la piena integrazione con la funzione di guida e supervisione nella realtà istituzionale e organizzativa dei servizi sociali in cui il tirocinio si svolge;
- che il corretto e qualificato svolgimento del tirocinio costituisce interesse comune per le istituzioni coinvolte, in specie l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine,

- ognuna per le proprie autonome competenze e responsabilità;
- che è interesse comune delle parti sviluppare tra loro lo scambio di informazioni atte a verificare la congruenza tra l'offerta formativa da un lato e le problematiche ed esigenze del territorio dall'altro, alla luce della vigente normativa in materia;

ciò premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Finalità e oggetto

Le Parti definiscono con la presente convenzione, nel rispetto della normativa in materia, gli obiettivi, i contenuti generali e le modalità per il corretto svolgimento dei tirocini professionali degli studenti dei corsi di studio triennale in "Scienze del servizio sociale" (classe in L39) e magistrale in "Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale" (classe LM 87/88), al fine di assicurarne la qualità, l'aderenza ai contenuti della professione e l'efficacia formativa.

Le parti, pertanto, individuano sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi e formativi e prevedono, inoltre, forme di collaborazione nell'ambito dei tirocini di adattamento (di cui al D.Lgs. 27.1.1992 n. 115 e succ. mod. ed int.) dei professionisti che hanno conseguito il titolo di studio all'estero.

Art. 2 Definizione del tirocinio

Il tirocinio nei suindicati corsi di studio rappresenta un'attività formativa fondamentale ed imprescindibile per l'acquisizione dei contenuti propri della disciplina professionale, nella continua feconda dialettica fra apprendimento teorico-scientifico e conoscenza/abilità ricavata dalla sperimentazione sul campo, per l'inserimento nei contesti lavorativi dei servizi presenti sul territorio.

Esso costituisce inoltre un'opportunità di formazione al ruolo professionale e di acquisizione dei riferimenti deontologici propri della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista.

Il tirocinio si svolge come esperienza guidata nella realtà quotidiana dei servizi sociali attivati dalle diverse istituzioni e organizzazioni e/o degli studi professionali in cui opera il servizio sociale professionale.

Tale tirocinio si struttura come un progetto formativo personalizzato per ciascuno studente, al fine di consentirgli, in considerazione del relativo corso di laurea, di sviluppare:

- una personale competenza adottando un atteggiamento riflessivo e critico sul

- rapporto tra teorizzazioni scientifiche e pratiche professionali;
- una capacità e autonomia progettuale in rapporto ai diversi livelli di intervento del servizio sociale professionale;
 - una capacità d'azione correttamente contestualizzata, scientificamente fondata, metodologicamente e tecnicamente adeguata ;
 - una capacità e autonomia nella progettazione, programmazione e gestione manageriale di servizi.

Art. 3 Aree di competenza del tirocinio

Il tirocinio insiste soprattutto su queste aree di competenza:

- area tecnico-metodologica, che comprende sia le funzioni relative alla trattazione delle problematiche poste dall'utenza, sia l'elaborazione di piani e progetti di intervento, e la promozione e organizzazione di risorse;
- area relazionale, che comprende la necessità di coinvolgere e orientare la dimensione emotiva e la dimensione etica nel rapporto con le persone, in un processo d'aiuto;
- area sociale e istituzionale, comprendente la conoscenza del contesto ambientale e istituzionale in cui si svolge il tirocinio, il territorio e l'organizzazione dei servizi;
- area organizzativo-manageriale, che comprende sia le funzioni gestionali che di pianificazione e programmazione nel campo dei servizi sociali e delle politiche sociali, nonché di valutazione della qualità dei servizi;
- area scientifico-metodologica orientata alla ricerca di servizio sociale.

Ulteriori specificazioni di competenze devono essere strettamente correlate agli obiettivi formativi qualificanti la classe di riferimento.

Art. 4 Soggetti coinvolti

La struttura formativa del tirocinio implica l'interazione coordinata dei seguenti soggetti:

lo studente-tirocinante, che deve risultare regolarmente iscritto ai corsi di studio triennale o magistrale in Servizio sociale ;

i tutor didattici di tirocinio, incaricati dall'Università di curare i rapporti con gli enti che ospitano i tirocini e di seguire e verificare – insieme al responsabile indicato da tali enti - l'attività di formazione ed orientamento, in veste di responsabili didattici-organizzativi favorendo in particolare una efficace comunicazione tra docenti e supervisori. Tali tutor devono essere in possesso almeno del titolo di studio corrispondente al corso in cui

sono iscritti gli studenti-tirocinanti loro affidati, o di titolo equivalente secondo il precedente ordinamento universitario, e risultare iscritti all'Albo dell'Ordine degli AA.SS..

I tutor didattici di tirocinio verranno selezionati tramite procedura selettiva indetta dall'Università nel rispetto della normativa regolamentare in materia.

i docenti appartenenti al corso di laurea triennale o magistrale in Servizio sociale, che vengono coinvolti nella elaborazione dei piani personalizzati di tirocinio;

i supervisori, cioè professionisti assistenti sociali e assistenti sociali specialisti operanti negli enti, nei servizi e negli studi professionali presso i quali si svolgeranno i tirocini. Tali supervisori devono risultare regolarmente iscritti all'Albo (nelle due sezioni corrispondenti) da almeno tre anni per la supervisione degli studenti del corso di laurea triennale e da almeno cinque anni per la supervisione degli studenti del corso di laurea magistrale. Devono inoltre aver maturato non meno di tre anni di esercizio professionale e non aver riportato sanzioni per trasgressione delle norme del Codice Deontologico. I supervisori devono possedere elevata competenza professionale e specifica esperienza nel campo della supervisione. La loro designazione viene concordata dalle Parti o da loro rispettivi delegati.

Art. 5 Attivazione e conduzione del tirocinio

Per l'attivazione e conduzione del tirocinio il Consiglio dei Corsi di studio triennale e magistrale interessato nomina un'apposita commissione formata da docenti del medesimo Corso che insegnano preferibilmente materie espressamente riferite al Servizio Sociale e dai tutor di tirocinio dello stesso corso di laurea.

L'attivazione dei tirocini richiede la stipula di convenzioni tra il Dipartimento e gli Enti sede di tirocinio. Per tali convenzioni si veda di seguito l'art. 11.

Art. 6 Il piano di tirocinio

Strumento di attuazione del progetto formativo, che deve essere condiviso tra i diversi soggetti referenti, è il "piano di tirocinio" personalizzato, in cui vengono indicati gli obiettivi formativi, i contenuti orientativi dell'attività prevista per lo studente tirocinante, la durata, la periodizzazione delle attività e le scadenze prefissate.

Il piano di tirocinio deve essere approvato dalla commissione dei Corsi di studio, di cui all'art 5, d'intesa con i soggetti coinvolti e sopra elencati (art. 4).

Detto piano di tirocinio va approvato entro il primo mese dall'avvio del tirocinio e

tempestivamente reso noto al responsabile dell'Ente sede di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, sulla base di verifiche periodiche, la commissione dei Corsi di studio potrà apportare opportune modifiche al piano di tirocinio, d'intesa con i soggetti coinvolti.

Art. 7 Modalità di svolgimento

Il tirocinio professionale andrà interamente svolto durante il rispettivo corso di laurea triennale o specialistico, consentendo così allo studente la completa acquisizione dei crediti formativi universitari (cfu) previsti dall'ordinamento didattico nei due livelli di formazione. I cfu previsti per il tirocinio non potranno essere sostituiti da cfu di alcuna altra materia o attività formativa. Non potrà considerarsi parte del tirocinio professionale (e della relativa quota di ore) l'attività formativa svolta in aula all'interno dell'università, se non per un numero massimo di ore equivalente al 30% del totale e solo qualora tali ore risultino dedicate alla rielaborazione dell'esperienza di tirocinio o a informazioni e aggiornamenti proposti agli studenti in relazione al tirocinio stesso.

Il tirocinio professionale si svolge nell'arco delle annualità accademiche, parallelamente allo svolgimento delle lezioni universitarie, secondo un'articolazione dell'orario che garantisca agli studenti una presenza nelle sedi di tirocinio adeguata agli obiettivi formativi prefissati. Senza ingenerare gravi disequilibri all'ordinaria programmazione didattica della Facoltà, potranno essere previsti alcuni periodi di presenza più intensa dei tirocinanti nelle sedi di tirocinio, a tempo pieno, in base all'orario di servizio dell'ente ospitante.

Ogni studente tirocinante del corso di laurea triennale o magistrale viene affiancato da un supervisore assistente sociale o da un supervisore assistente sociale specialista operante nella sede di tirocinio. Ad ogni supervisore non potranno essere contemporaneamente affidati più di due tirocinanti.

L'attività di supervisione viene svolta all'interno del normale orario di servizio del supervisore.

Art. 8 Ambito di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio deve svolgersi di norma nell'ambito di strutture pubbliche e private che presentino i seguenti requisiti:

- presenza strutturata del servizio sociale professionale;

- presenza strutturata di uno o più assistenti sociali e assistenti sociali specialisti iscritti all'albo professionale rispettivamente alle due sezioni di riferimento, che assumano il ruolo di supervisor secondo le prerogative indicate all'art.4;
- possibilità per il tirocinante di partecipare personalmente e di sperimentarsi nelle attività di servizio sociale.

Art. 9 Reciprocità collaborativa

L'attività di supervisione riconosce agli assistenti sociali supervisor crediti per la formazione continua prevista dall'Ordine. L'attività di supervisione riconosce agli assistenti sociali supervisor crediti per la formazione continua prevista dall'Ordine. A tal fine l'Ordine e l'Università stabiliranno le modalità per accertare il corretto svolgimento di tale attività.

L'Ordine di concerto con i Corsi di Studio si impegna ad attivare corsi di aggiornamento specifici per assistenti sociali di base e per assistenti sociali specialistici.

L'Ordine si impegna a promuovere opportunità di qualificazione e di motivazione alla funzione di supervisione di tirocinio tra i suoi iscritti; a fornire ai Corsi di Studio indicazioni utili sia perché possa individuare le strutture e i professionisti cui indirizzare gli studenti-tirocinanti, sia per il positivo svolgimento dei tirocini stessi.

Congiuntamente le due istituzioni sottoscrittenti si impegnano a formalizzare modalità di confronto al fine di monitorare le esperienze e valutare gli esiti complessivi del tirocinio professionale nel territorio regionale.

Si impegnano, inoltre, a coinvolgere in attività formative anche i professionisti in tirocinio di adattamento. Si impegnano infine a promuovere iniziative per sensibilizzare e coinvolgere l'Amministrazione Regionale, le amministrazioni degli EE.LL. e delle Aziende Sanitarie Locali, il mondo della cooperazione sociale, delle ONLUS e delle agenzie private erogatrici di servizi, onde favorire una positiva integrazione tra il percorso formativo universitario e la realtà organizzativo-istituzionale dei servizi sociali.

Art. 10 Validità del tirocinio

I tirocini effettuati al di fuori delle clausole previste dalla presente convenzione possono essere considerati non validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

Art. 11 Convenzioni con sedi di tirocinio

Il tirocinio professionale di servizio sociale è regolato mediante convenzione tra l'Università e le organizzazioni/strutture che accolgono gli studenti in tirocinio. Tali convenzioni verranno stipulate nel pieno rispetto della normativa in materia, secondo lo schema di convenzione alla stessa allegato, nonché – ad integrazione di tale schema- nel rispetto del contenuto della presente convenzione.

Art. 12 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti, con le stesse modalità previste per la sua stipula.

Art. 13 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti concordemente determinano al competente del Foro della città di Messina.

Art. 14 Sottoscrizione e Registrazione dell'atto

La presente convenzione sarà sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite PEC, nonché soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione si fa richiamo alle norme di legge e regolamentari.

Per l'Università degli
Studi di Messina

IL RETTORE

Per l'Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Siciliana



IL PRESIDENTE

